

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 7-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FILETTI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

SAVERIO D'AMELIO

per i reati di cui agli articoli: 2 della legge 283/62; 15 e 21, primo e secondo comma, della legge 319/76; 3, terzo e quinto comma, del decreto-legge 397/88; 6, lettera *d*) e 25, secondo comma, del D.P.R. 915/82 (omessa richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di preparazione di carni; omessa richiesta di autorizzazione ad effettuare nuovi scarichi nelle acque; omessa comunicazione alla Regione della quantità e qualità dei rifiuti speciali; omessa tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti speciali; omessa richiesta di autorizzazione all'installazione di impianto di innoculazione e eliminazione dei rifiuti speciali)

Trasmessa dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 10 giugno 1992

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il 14 aprile 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte d'Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore D'Amelio, per i reati di cui agli articoli: 2 della legge n. 283 del 1962; 15 e 21, primo e secondo comma, della legge n. 319 del 1976; 3, terzo e quinto comma, del decreto-legge n. 397 del 1988; 6, lettera d) e 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (omessa richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di preparazione di carni; omessa richiesta di autorizzazione ad effettuare nuovi scarichi nelle acque; omessa comunicazione alla Regione della quantità e qualità dei rifiuti speciali; omessa tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti speciali; omessa richiesta di autorizzazione all'installazione di impianto di innocuizzazione e eliminazione dei rifiuti speciali).

In data 10 giugno 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula l'11 giugno 1992 e deferita alla Giunta il 16 giugno 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta dell'8 luglio 1992.

Il senatore D'Amelio è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato, nella seduta dell'8 luglio 1992.

La Giunta ha ritenuto a maggioranza che gli addebiti sono manifestamente infondati e che, anche in correlazione ad alcune peculiarità della vicenda e ad alcuni fatti di ordine temporale, possano configurarsi nel caso di specie gli estremi del «*fumus persecutionis*».

È da evidenziare primieramente, infatti, che nella richiesta di autorizzazione a procedere il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera attribuisce al

senatore Saverio D'Amelio la qualità di legale rappresentante del mattatoio *de quo* senza specificare lo «status» e le ragioni che dimostrino la derivazione di tale qualità.

È altresì da sottolineare che, pur risultando dagli atti una informazione di garanzia datata 3 dicembre 1991, questa risulta notificata al senatore D'Amelio soltanto il 2 aprile 1992 e cioè nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del Senato della Repubblica ed appena qualche giorno prima delle votazioni indette per il 5/6 aprile 1992.

In ordine al primo rilievo è conseguente la inammissibilità e comunque la palese infondatezza dell'azione penale che si vorrebbe promuovere nei confronti del senatore D'Amelio, atteso che la «qualità» per cui questi dovrebbe rispondere di reati, peraltro di ordine contravvenzionale, è formulata genericamente ed in ordine ad essa non viene fornito alcun elemento nè offerta alcuna prova che giustifichino una asserita responsabilità attribuibile «ad personam» o derivante da funzioni o mansioni esplicate.

Nè può dirsi che al senatore D'Amelio siano addebitabili tali reati nella qualità di sindaco pro-tempore del comune di Ferrandina perchè di tale qualità non vi è la minima menzione nella imputazione e, maggiormente, perchè nel caso *de quo* appare chiaro che, se responsabilità possano sussistere, esse non vanno imputate al sindaco pro-tempore bensì a chi soprassiede alla gestione delle attività inerenti al mattatoio, all'installazione di impianti di innocuizzazione ed eliminazione di rifiuti ed alla effettuazione degli scarichi, cioè al responsabile del servizio, rappresentato dal veterinario della USL, nei confronti del quale peraltro non è stato iniziato alcun procedimento.

Per quanto concerne, poi, il secondo rilievo, non sembra casuale la coincidenza temporale tra la promozione del procedimento e la ricorrenza elettorale, sicchè ben

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

può ritenersi che l'occasione di un particolare «momento politico», con relative sollecitazioni esterne, possa avere indotto ad agire con sopravvenuta fretta e senza il dovuto approfondimento nei confronti di un candidato alle elezioni per il rinnovo di una delle due Camere.

Per queste considerazioni la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Saverio D'Amelio.

FILETTI, *relatore*